

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 160/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 2 aprile 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO S.C. MOLASSANA BOERO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA FEMMINILE ATHLETIC CLUB GENOVA/S.C. MOLASSANA BOERO DEL 28.2.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 76 del 4.3.2009)

2) RICORSO A.S.D. ATHLETIC CLUB GENOVA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA FEMMINILE ATHLETIC CLUB GENOVA/S.C. MOLASSANA BOERO DEL 28.2.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 76 del 4.3.2009)

3) RICORSO SIG. CONTINI LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 4.7.2009 INFLITTAGLI SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA FEMMINILE ATHLETIC CLUB GENOVA/S.C. MOLASSANA BOERO DEL 28.2.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 76 del 4.3.2009)

La C.G.F. riuniti i ricorsi 1), 2) e 3), rispettivamente:

- accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società S.C. Molassana Boero A.S.D. di Genova e riduce a €500,00 l’ammenda inflitta alla reclamante. Dispone restituirsi la tassa reclamo;
- accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Athletic Club Genova di Genova e riduce a €500,00 l’ammenda inflitta alla reclamante, conferma nel resto la decisione impugnata;
- accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dal Sig. Contini Luca e riduce al 31.5.2009 la sanzione della squalifica inflittagli.

4) RICORSO PRO CAPOTERRA 2000 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BASILEA/PRO CAPOTERRA 2000 DEL 14.3.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 519 del 18.03.2009)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dalla società Pro Capoterra 2000 di Capoterra (Cagliari) dichiara estinto il procedimento.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO ATLETICO ORISTANO C.F. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE SPISSU SIMONA SEGUITO GARA ATLETICO ORISTANO C.F/FORTITUDO MOZZECANE C.F. DEL 15.3.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 81 del 18.3.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Atletico Oristano C.F. di Oristano.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6) RICORSO A.S. COOP ATLANTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI PLAY-OFF CALCIO A CINQUE UNDER 21 POGGIBONSESE/COOP ATLANTE DEL 29.3.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 555 dell'1.4.2009)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Coop Atlante di Grosseto.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 2 aprile 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete